

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**CARTA DEI SERVIZI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ASSISTENZA TECNICA DEL CONTRIBUENTE
DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

**Art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Regolamento di cui al D.M. n. 106 del 5 agosto 2019**



Marzo 2021

INDICE

Premessa	3
<u>Parte prima</u>	
1.1. La Direzione della Giustizia Tributaria	4
1.2. Responsabile del procedimento, ubicazione e recapiti	5
<u>Parte seconda</u>	
2.1. Normativa generale di riferimento	6
2.2. Requisiti generali per l'iscrizione nell'Elenco unico nazionale	8
2.3. Requisiti specifici per l'iscrizione nell'Elenco unico nazionale	10
2.4. Contenuto della domanda di abilitazione	14
2.5. Controlli sui requisiti	15
2.6. Tempi ed esiti del procedimento	16
2.7. Vigilanza sul possesso dei requisiti e sul rispetto dei doveri deontologici	17
2.8. Segnalazione di disservizi	18
2.9. Modulistica	18

Premessa

La Direzione della Giustizia Tributaria, in un'ottica di trasparenza, orientamento e garanzia nei confronti dell'utenza, ha realizzato la presente Carta dei servizi come documento di guida al servizio amministrativo erogato ai fini del rilascio, diniego, sospensione e revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'Assistenza Tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L'obiettivo principale è quello di presentare in modo semplice e comprensibile il servizio, indicando modalità, tempi, risorse materiali e umane coinvolte. Per questo motivo, la Carta dei servizi vuole essere uno strumento di comunicazione volto a chiarire le modalità di accesso al servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'intento di avvicinare il cittadino, o utente in genere, all'Amministrazione al fine di creare i presupposti per un'interazione basata sulla reciprocità delle relazioni, fiducia, trasparenza, parità di trattamento e collaborazione.

La presente Carta dei servizi rappresenta un progetto di qualità per garantire all'utente di conoscere e valutare preventivamente il servizio amministrativo offerto, con evidenti vantaggi in ordine alla conoscenza delle relative procedure e delle formalità richieste.

Essa si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, alla legge n. 241/1990, al D.Lgs. n. 286/1999 e al D.Lgs. n. 33/2013, nonché alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190/2012 e al vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Parte prima

1.1. La Direzione della Giustizia Tributaria.

La Direzione della Giustizia Tributaria (DGT) si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e provvede alla gestione dei servizi concernenti la giustizia tributaria e l'attività delle Commissioni tributarie.

In particolare, le funzioni attribuite alla DGT dall'articolo 11, comma 1, lett. o), del DPCM n. 103/2019 sono sinteticamente riepilogabili nelle seguenti:

- gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria;
- programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari;
- analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario;
- rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del contenzioso tributario;
- valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo;
- analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
- emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia;
- gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1.2. Responsabile del procedimento, ubicazione e recapiti.

Come specificato nel precedente paragrafo, la DGT cura il procedimento amministrativo riguardante la gestione delle abilitazioni per l'esercizio dell'assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie e la conseguente iscrizione nel relativo Elenco unico nazionale. In particolare, le attività istruttorie e di responsabilità del predetto procedimento sono svolte dall'Ufficio VII della Direzione, mentre l'emanazione del provvedimento finale è di competenza del Direttore della stessa.

La sede della DGT, nell'ambito del Dipartimento delle Finanze, è ubicata a Roma in via dei Normanni n. 5, ed è raggiungibile utilizzando:

- la metro B, fermata Colosseo, da cui proseguire verso via Labicana con i bus 51, 85, 87, 117, o anche a piedi per circa 300 metri;
- la metro A, fermata Manzoni, da cui proseguire lungo via Labicana con la linea 3 del tram in direzione Trastevere, con bus 51 e 87 o anche a piedi per circa 900 metri.

RECAPITI

Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio VII

Via dei Normanni n. 5, 00184 Roma

Tel. 06/9383.6826/6567

E-mail df.dgt.uff07@mef.gov.it – PEC df.dgt@pce.finanze.it

Portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it

PEC dedicata da utilizzare per l'invio delle domande di abilitazione all'assistenza tecnica e per ogni altra comunicazione riguardante il procedimento:

istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it

Sezione del portale dedicata al procedimento di abilitazione all'assistenza tecnica:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/assistenza-tecnica>

Parte seconda

2.1. Normativa generale di riferimento.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il processo tributario e prevede l'obbligo generalizzato per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore pari o inferiore al limite fissato dalla legge, le quali possono essere proposte e gestite in giudizio direttamente dal contribuente. Tale limite, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è pari a 3.000 euro al netto di interessi e di sanzioni, ove irrogate congiuntamente al recupero dell'imposta. Qualora la controversia si riferisca esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore di riferimento della lite è costituito dalla somma di queste.

Preliminarmente, è necessario precisare che – ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 546/1992 – sono abilitati alla difesa del contribuente, in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato, le seguenti categorie di professionisti:

- Avvocati, iscritti al relativo Albo professionale;
- Dottori Commercialisti, iscritti nella Sezione A del relativo Albo professionale;
- Consulenti del lavoro, iscritti all'Albo tenuto presso il Consiglio territoriale dell'Ordine della provincia di appartenenza.

Si tratta di soggetti in possesso di un titolo abilitativo generale che discende *ex lege* dall'iscrizione al relativo Albo professionale; essi, pertanto, non necessitano di un'abilitazione amministrativa.

Sono, inoltre, abilitati *ex lege* alla difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, limitatamente ai contenziosi che vertono su specifiche materie, individuate all'art. 2, comma 2, primo periodo, della medesima disposizione, le seguenti categorie di professionisti iscritti nei relativi Albi professionali:

- Ingegneri;
- Architetti;
- Geometri;

- Periti industriali;
- Dottori agronomi e forestali;
- Agrotecnici;
- Periti agrari.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi doganali, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 546/1992, sono abilitati all'assistenza tecnica anche gli spedizionieri doganali, i quali, al pari dei professionisti del sopraindicato elenco, non necessitano di un'abilitazione amministrativa, perché il loro titolo abilitativo discende dall'iscrizione al relativo Albo.

Con specifico riferimento alla categoria di difensori ai quali è rivolta la presente Carta dei servizi, l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che possano essere abilitati all'assistenza tecnica del contribuente innanzi alle Commissioni tributarie anche:

- i soggetti di cui all'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, ovvero gli ex impiegati della carriera dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell'Economia e delle finanze nonché gli ex ufficiali e ispettori della guardia di finanza, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi (lett. d);
- i soggetti già iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia, oppure del diploma in ragioneria, limitatamente alle controversie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'Iva, l'Irpef, l'Irap e l'Ires (lett. e);
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 545/1992, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 636/1972 (lett. f);
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e delle imprese o loro controllate, anch'essi in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia ovvero del diploma in ragioneria e della relativa abilitazione professionale, rispettivamente per le controversie in cui sono parti le stesse associazioni o imprese (lett. g);

- i dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi, sempre se in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia ovvero del diploma in ragioneria e della relativa abilitazione professionale, per le controversie in cui sono parti i propri assistiti e con riferimento ad adempimenti per i quali il CAF ha prestato attività di assistenza (lett. h).

Per tali categorie di soggetti, il successivo comma 4 dell'art. 12 prevede che gli stessi siano iscritti in un Elenco unico nazionale tenuto dal Dipartimento delle Finanze del MEF, demandando ad un apposito Regolamento, da adottarsi con decreto ministeriale, la specifica disciplina riguardante le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.

In applicazione del richiamato dettato normativo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 106 del 5 agosto 2019 è stato approvato il *"Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie"*, entrato in vigore il 1° aprile 2020. Con il predetto Regolamento, quindi, sono state stabilite le modalità di tenuta delle cinque Sezioni che compongono il nuovo Elenco unico nazionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'assistenza tecnica, e ne è stata affidata la gestione alla Direzione della Giustizia Tributaria (DGT) del Dipartimento delle Finanze.

Da ultimo, si fa presente che la DGT, con la Circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020, ha fornito le istruzioni operative sulla nuova disciplina per l'iscrizione all'Elenco unico nazionale dei soggetti che, a partire dal 1° aprile 2020, possono presentare domanda di abilitazione, nonché gli opportuni chiarimenti riguardanti i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell'iscrizione stessa.

2.2. Requisiti generali per l'iscrizione nell'Elenco unico nazionale.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 1, del Regolamento, coloro che richiedono l'iscrizione in una delle cinque sezioni dell'Elenco unico nazionale devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

- c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del Regolamento;
- d) non essere iscritto in nessuno degli Albi professionali elencati al comma 3, lettere a), b), c) ed ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992;
- e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all'art.51, comma 3-*bis*, c.p.p. o dei reati previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale, nonché per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. A tali fini, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato;
- g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

L'attestazione del possesso dei suddetti requisiti avviene mediante la compilazione di una dichiarazione, prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su modulistica predisposta dalla DGT.

Come prescritto dall'art. 7 del Regolamento, i soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 che, alla data del 31 marzo 2020, risultavano già iscritti negli ex elenchi tenuti dalla DGT e dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate ai sensi della previgente normativa, transitano di diritto alle rispettive sezioni dell'Elenco unico nazionale entrato in vigore il 1° aprile 2020. Al fine di perfezionare l'inserimento nelle sezioni dell'Elenco unico, i predetti soggetti devono produrre un'apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti prescritti e l'assenza di situazioni di incompatibilità.

Successivamente all'iscrizione, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla DGT, tramite PEC, utilizzando la modulistica presente sul portale della Giustizia Tributaria (nella sezione dedicata all'Assistenza Tecnica), l'eventuale venir meno dei suddetti requisiti o il sopraggiungere di cause di incompatibilità.

2.3. Requisiti specifici per l'iscrizione nell'Elenco unico nazionale.

L'Elenco unico nazionale si compone di cinque sezioni, corrispondenti alle categorie di soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, alle quali è possibile iscriversi soltanto se si è in possesso degli specifici requisiti di seguito distintamente rappresentati.

Sezione I

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'assistenza tecnica agli ex dipendenti del Ministero dell'Economia e delle finanze, degli enti impositori e della Guardia di finanza, in virtù del rinvio operato dall'art. 12, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992, è disciplinato dall'art. 63, comma 3, del D.P.R. 600/1973.

In particolare, tale disposizione prevede che gli ex impiegati della carriera dirigenziale, direttiva e di concetto del MEF oppure di un ente impositore (Agenzie fiscali, Comuni, Province, Regioni, ecc.) nonché gli ex Ufficiali e Ispettori della Guardia di Finanza possono richiedere l'iscrizione alla Sezione I dell'Elenco nazionale sempre che:

- siano cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio;
- negli ultimi dieci anni di lavoro abbiano svolto un'attività specificamente connessa ai tributi;
- siano decorsi due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 199/1995, gli Ispettori della G.d.F. sono ricompresi nel ruolo dei sottoufficiali e sono articolati nei seguenti cinque gradi gerarchici: luogotenente, maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario, maresciallo.

Ai fini del computo dei periodi di anzianità lavorativa – ovvero non meno di 20 anni totali di servizio di cui gli ultimi 10 in attività connesse ai tributi – la norma prescrive che il servizio prestato sia "effettivo". Pertanto, devono ritenersi esclusi da tale computo periodi quali: aspettativa non retribuita, sospensione disciplinare, distacco o comando presso altre Amministrazioni, distacco per incarico sindacale, esercizio di funzioni pubbliche elettive.

Con riferimento all'ulteriore indispensabile requisito degli ultimi dieci anni lavorativi svolti in attività connesse ai tributi, trattasi delle seguenti attività individuate puntualmente dall'art. 4 del Regolamento:

- a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate tributarie, incluso lo svolgimento delle relative attività accessorie;
- b) gestione del contenzioso tributario, delle relative attività accessorie;
- c) analisi e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.

Infine, come già ricordato, i soggetti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 che, alla data del 31 marzo 2020, risultavano già iscritti nell'elenco dei difensori previsto dalla previgente disciplina, transitano di diritto alla Sezione I dell'Elenco unico. Tali soggetti sono tenuti in ogni caso a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'accesso alla predetta sezione e l'assenza di situazioni di incompatibilità.

Sezione II

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 546/1992, possono richiedere l'iscrizione nella Sezione II dell'Elenco nazionale coloro che, alla data del 30 settembre 1993, erano iscritti nei ruoli dei "periti" e degli "esperti" tenuti dalle CCIAA per la categoria "tributi", in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o del diploma di Ragioniere. L'abilitazione alla difesa tecnica è limitata, per legge, alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES.

Coloro che, alla data del 31 marzo 2020, risultavano già iscritti nell'elenco dei difensori previsto dalla previgente disciplina, transitano di diritto alla Sezione II dell'Elenco unico. Tali soggetti sono tenuti in ogni caso a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'accesso alla predetta sezione e l'assenza di situazioni di incompatibilità.

Sezione III

Come prescritto dall'art. 12, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 546/1992, possono richiedere l'iscrizione nella Sezione III dell'Elenco nazionale i funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 545/1992), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 30, terzo comma, del D.P.R. n. 636/1972.

Coloro che, alla data del 31 marzo 2020, risultavano già iscritti nell'elenco dei difensori previsto dalla previgente disciplina, transitano di diritto alla Sezione III dell'Elenco unico. Tali soggetti sono tenuti in ogni caso a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'accesso alla predetta sezione e l'assenza di situazioni di incompatibilità.

Sezione IV

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g), dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, possono richiedere l'iscrizione alla Sezione IV dell'Elenco nazionale i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle Associazioni delle categorie rappresentate nel C.N.E.L. e delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, ossia delle società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

L'iscrizione della suddetta categoria di dipendenti è condizionata al possesso congiunto:

- del diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti, o del diploma di Ragioneria;
- dell'abilitazione necessaria per l'iscrizione al relativo albo professionale.

Per laurea si intende, alternativamente:

- il diploma di laurea riferito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. n. 509/1999;

- la laurea magistrale riferita ai corsi di studio individuati dall'ordinamento didattico di cui al citato D.M. n. 509/1999.

I titoli sopra indicati devono essere conseguiti presso Università pubbliche o altri Istituti equiparati della Repubblica Italiana, ovvero rilasciati da un Paese dell'Unione europea, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Coloro che, alla data del 31 marzo 2020, risultavano già iscritti nell'elenco dei difensori previsto dalla previgente disciplina, transitano di diritto alla Sezione IV dell'Elenco unico. Tali soggetti sono tenuti in ogni caso a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'accesso alla predetta sezione e l'assenza di situazioni di incompatibilità.

Sezione V

Dal 1° aprile 2020 possono richiedere l'iscrizione alla Sezione V dell'Elenco nazionale anche i dipendenti dei CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. 241/1997 e delle relative società di servizi, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera h), dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, sempre che siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che siano in possesso congiuntamente:

- del diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia e Commercio ed equipollenti, oppure del diploma di Ragioneria;
- dell'abilitazione necessaria per l'iscrizione al relativo albo professionale.

Per laurea si intende alternativamente:

- il diploma di laurea riferito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. n. 509/1999;
- la laurea magistrale riferita ai corsi di studio individuati dall'ordinamento didattico di cui al citato D.M. n. 509/1999.

I titoli sopra indicati devono essere conseguiti presso Università pubbliche o altri Istituti equiparati della Repubblica Italiana, ovvero rilasciati da un Paese dell'Unione europea, purché il titolo sia stato

dichiarato equipollente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'abilitazione dei soggetti ora in esame è limitata alla difesa dei contribuenti assistiti dal CAF di cui l'abilitato è dipendente, nell'ambito del contenzioso tributario riguardante controversie derivanti dagli adempimenti fiscali posti in essere dallo stesso CAF in favore del soggetto assistito.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 241/1997 individua i requisiti soggettivi che i CAF devono possedere per essere autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale. In particolare, l'art. 33 prevede che essi debbano essere costituiti nella forma di società di capitali ed essere iscritti negli appositi Albi, tenuti dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164/1999.

2.4. Contenuto della domanda di abilitazione.

Dal 1° aprile 2020, coloro che richiedono l'abilitazione all'esercizio dell'assistenza tecnica, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 3, del Regolamento, devono inviare apposita domanda esclusivamente tramite PEC all'indirizzo istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it utilizzando la casella PEC di cui l'istante è titolare.

La domanda è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile all'indirizzo web <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/assistenza-tecnica>. Non sono prese in considerazione le istanze presentate su modulistica non conforme a quella resa disponibile sul predetto portale, in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 2/DF del 31/03/2020.

La richiesta di iscrizione alle sezioni III, IV e V deve essere accompagnata, inoltre, dalla dichiarazione attestante il rapporto di dipendenza lavorativa, sottoscritta digitalmente, unitamente a riproduzione del documento d'identità del sottoscrittore (anch'esso sottoscritta digitalmente), resa dal rappresentante legale dell'Associazione di categoria, dell'impresa, del CAF o della relativa società di servizi, così come meglio specificato all'art. 6 del Regolamento.

Ai fini del rilascio della Tessera di riconoscimento, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda anche una propria fotografia in formato digitale "jpg", con inquadratura frontale e sfondo uniforme bianco.

2.5. Controlli sui requisiti.

La DGT, per il tramite del proprio Ufficio VII, provvede ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti che richiedono l'abilitazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche per il tramite delle amministrazioni e società di appartenenza degli interessati. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il difensore è soggetto alla revoca dell'abilitazione, con conseguente cancellazione dall'Elenco unico nazionale, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, lo stesso Ufficio VII provvede a comunicare all'Autorità Giudiziaria l'avvenuto riscontro della non veridicità del contenuto della dichiarazione, atteso che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, colui che rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso *"è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

Di seguito si elencano le informazioni che la DGT acquisisce da altre Amministrazioni o consultando idonee banche dati per appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, rese dai singoli istanti, e per verificare l'effettivo possesso dei requisiti di legge e di onorabilità per l'esercizio della difesa tecnica:

- possesso del titolo di studio;
- possesso di una effettiva anzianità di servizio di almeno 20 anni nella carriera dirigenziale, direttiva e di concetto nel MEF o presso un ente impositore, ovvero possesso di una corrispondente anzianità di servizio quale Ufficiale/Sottufficiale della Guardia di Finanza e svolgimento negli ultimi 10 anni di attività lavorativa connessa ai tributi;
- di non svolgere e di non aver svolto nel biennio successivo al collocamento a riposo, anche se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica di contribuenti innanzi agli Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
- di non intrattenere/intrattenere rapporti di lavoro subordinato;

- di non svolgere attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma societaria e di non rivestire, pertanto, la qualità di socio amministratore di società semplici, né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;
- di non aver subito sanzioni disciplinari, ovvero, indicazione di quelle subìte;
- di non aver subito condanne penali, ovvero, indicazione di quelle subìte;
- di non aver subito condanne per responsabilità contabile, ovvero, indicazione di quelle subìte;
- eventuale pendenza di procedimenti penali e/o contabili;
- iscrizione negli Elenchi tenuti dalle CCIAA o dalle ex-Intendenze di Finanza;
- iscrizione del CAF o della relativa società di servizi, negli appositi Elenchi pubblici.

2.6. Tempi ed esiti del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della abilitazione è quello ordinario di 30 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. Il suddetto termine può essere sospeso per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di ulteriori certificazioni (ivi compresa la dichiarazione sostitutiva, nei casi di mancata o incompleta presentazione della stessa).

Nell'ipotesi in cui l'interessato non produca alcuna dichiarazione sostitutiva, decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta integrativa, la DGT adotta un provvedimento di improcedibilità amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/1990.

Laddove l'interessato dichiara stati, qualità personali e fatti che comportano il mancato rilascio dell'abilitazione, la DGT – prima della formale adozione del relativo provvedimento – comunica all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; ciò al fine di garantire al richiedente la possibilità di presentare proprie osservazioni al riguardo entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La citata comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dal ricevimento delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni previsti per la loro presentazione.

Il rilascio dell'abilitazione, in base alle disposizioni vigenti, comporta:

- l'inserimento del nominativo del difensore nell'apposita sezione dell'Elenco nazionale di cui è data pubblicazione sul portale istituzionale della Giustizia Tributaria alla pagina <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/elenco-autorizzati>;
- il rilascio di apposita Tessera personale di riconoscimento, da esibire alla Commissione tributaria in occasione dello svolgimento dell'attività di difesa processuale;
- l'inserimento della PEC del difensore nel pubblico elenco INI-PEC – Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti – istituito dal Ministero dello Sviluppo economico.

Avverso il provvedimento di diniego dell'abilitazione o di improcedibilità amministrativa può essere proposto ricorso dinanzi al giudice ordinario.

2.7. Vigilanza sul possesso dei requisiti e sul rispetto dei doveri deontologici.

L'art. 10 del Regolamento, recante norme in materia di doveri e di deontologia, chiarisce che l'attività di assistenza tecnica del contribuente deve essere svolta in piena indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale. In particolare, il comma 2 prescrive l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica con coscienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

È richiesto, altresì, che nello svolgimento dell'attività:

- siano rispettati i principi della corretta e leale concorrenza;
- sia assicurata la qualità della prestazione professionale anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Al riguardo, la DGT organizza, anche mediante appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, eventi di formazione specialistica in materia di tributi e di processo tributario.

Il comma 6 dell'art. 10 del Regolamento chiarisce che, per quanto non espressamente disciplinato dal medesimo articolo, si applicano le disposizioni del Codice deontologico forense del 31 gennaio 2014, ove compatibili. Trattasi, in particolare, delle disposizioni contenute nei titoli I (Principi generali), II (rapporti con il

cliente e la parte assistita), III (Rapporto con i colleghi), IV (Doveri nel processo), V (Rapporti con i terzi e controparti).

La DGT vigila sul rispetto dei doveri deontologici e sul perdurare del possesso dei requisiti di legge, ed in caso di riscontro di irregolarità, carenze e violazioni assume uno dei seguenti provvedimenti:

- sospensione dell'iscrizione (art. 13 del Regolamento);
- sospensione cautelare dell'iscrizione (art. 15 del Regolamento);
- revoca dell'iscrizione (art. 14 del Regolamento);
- cancellazione dall'Elenco nazionale (art. 16 del Regolamento).

2.8. Segnalazione di disservizi.

In caso di mancato rispetto degli impegni indicati nella presente Carta dei servizi, gli interessati possono segnalare per iscritto gli eventuali disservizi riscontrati, anche all'indirizzo di posta elettronica df.dgt.uff07@mef.gov.it, indicando le proprie generalità, l'oggetto e il motivo del reclamo. L'Amministrazione fornisce una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

2.9. Modulistica.

- I.1) Modulo unico di domanda per l'abilitazione – Sezioni I e II;
- I.2) Modulo unico di domanda per l'abilitazione – Sezioni III, IV e V;
- I.3) Modulo per dichiarare la sussistenza del rapporto di subordinazione del soggetto che chiede l'iscrizione alle Sezioni III, IV o V (dichiarazione sottoscritta digitalmente dal datore di lavoro);
- I.4) Modulo per presentare la domanda di "perfezionamento" dell'iscrizione (ad uso esclusivo dei soggetti già abilitati alla data del 1° aprile 2020);
- I.5) Modulo per dichiarare la variazione di propri dati o per richiedere la cancellazione (ad uso esclusivo dei soggetti già iscritti).